

I rimedi per l'agente in caso di mancato pagamento dell'indennità conseguente al patto di non concorrenza

a cura di **Andrea Alloati** e di **Federica Marta**

— Avvocato del Foro di Torino, Senior Associate dello Studio Legale Ricci Avvocati Associati – Fiduciario Federagenti per il Piemonte —

— Dottoressa del Foro di Torino, collaboratrice dello Studio Legale Ricci Avvocati Associati —

Come noto, carattere essenziale e naturale di un rapporto di agenzia è l'esclusiva ed è la stessa giurisprudenza della Cassazione a ritenere, salvo una diversa pattuizione delle parti, tale elemento un vero e proprio elemento naturale del contratto, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1743 c.c.

La ratio di tale disposizione – declinazione del generale obbligo di agire secondo lealtà e buona fede – trova fondamento proprio nella natura strettamente fiduciaria del rapporto che si instaura tra preponente e agente, contraddistinto dall'*intuitus personae* e, come tale, per sua natura incompatibile con condotte delle parti che possano, anche solo astrattamente, risultare lesive degli interessi dell'altra.

Ma il generale divieto di concorrenza previsto dall'art. 1743 c.c. opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto è invece data alle parti la facoltà di stipulare, sia pur con le limitazioni di cui si dirà a breve, un apposito e specifico (quanto del tutto eventuale) "patto di non concorrenza", in forza del quale anche al termine del rapporto di agenzia è fatto divieto all'agente di svolgere attività in concorrenza con il preponente.

Mediante il patto di non concorrenza le parti decidono di circoscrivere le future possibili iniziative dell'agente per evitare così che lo stesso, cessato il mandato in corso, possa essere libero di svolgere una qualche attività (sia quale agente sia quale imprenditore sia quale differente operatore economico) lesiva degli interessi economici del preponente.

Ciò premesso, la disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale per il rapporto di agenzia trova esplicita regolamentazione nell'art. 1751 bis c.c., il quale, stabilisce però molteplici limitazioni a tale accordo, sia relativamente all'oggetto della non concorrenza sia in relazione alla durata del relativo obbligo.

- Dal punto di vista formale tale patto deve:
- (i) avere la forma scritta ai fini della sua validità;
 - (ii) riguardare "la medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia";
 - (iii) avere una durata massima di due anni dal momento in cui si è verificata l'estinzione (per qualunque ragione) del rapporto di agenzia.

Elemento essenziale del patto è quello previsto dal secondo comma dell'art. 1751 bis c.c., ai sensi del quale l'accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto comporta, al momento della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale.

Che cosa succede laddove tale indennità, dovuta all'agente ex lege, non venga corrisposta dalla preponente?

L'impegno assunto dall'agente con il patto di non concorrenza resta valido e vincolante oppure viene automaticamente meno, senza necessità di una preventiva risoluzione del patto stesso?

Trattasi di domande tutt'altro che irrilevanti, anche solo per la frequenza con cui la problematica si presenta.

Ad avviso di chi scrive, la risposta non può che essere negativa: è pacifico, infatti, che la non esecuzione (o la cattiva esecuzione) di una delle prestazioni non causa l'estinzione automatica e di diritto dell'altra. Ecco dunque che, in caso di mancato pagamento dell'indennità, non si ritiene che l'agente sia legittimato (in assenza chiaramente di altre ulteriori ragioni) a ritenersi libero dalle proprie obbligazioni, considerando arbitrariamente inesistente l'impegno alla non concorrenza assunto. Né peraltro l'agente potrà anche solo "sospendere" temporaneamente il rispetto del patto (ai sensi dell'art. 1460 c.c.) nell'attesa del corretto ed integrale adempimento di quanto dovuto dal preponente.

Per capire la suddetta conclusione occorre prendere le mosse dall'esame della natura del patto di non concorrenza, il quale ha una propria specifica autonomia causale e sinallagmatica rispetto al rapporto di agenzia, avendo obbligazioni del tutto differenti: obbligo del preponente a riconoscere/corrispondere all'agente una specifica somma di denaro (l'indennità),



da una parte, a fronte dell'impegno di quest'ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del contratto d'agenzia, dall'altra.

Se dunque il patto di non concorrenza deve ritenersi del tutto autonomo rispetto al contratto di agenzia in cui è inserito, allora si potrebbe ritenere che allo stesso patto potranno e dovranno trovare applicazione, in caso di sua violazione, i consueti rimedi d'ordine generale previsti dal codice civile e, tra questi l'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 c.c., consistente essenzialmente nel "rifiuto" di adempiere alla propria obbligazione quando, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'altra parte non adempie o non offre contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto.

Tuttavia, come sopra già anticipato, non si ritiene che ciò sia possibile.

L'art. 1460 c.c. regola, dunque, una sorta di "legittima difesa contrattuale" in base alla quale la mancata (o inesatta) esecuzione da parte di una delle parti contrattuali legittima inevitabilmente la mancata esecuzione dell'altra parte.

Tuttavia, per poter legittimamente esercitare l'eccezione ex art. 1460 c.c. occorre un inadempimento rilevante e non di lieve importanza, anche al fine di evitare usi distorti o capziosi quando invece il rifiuto all'adempimento deve essere sempre sorretto dalla buona fede. Diversamente difatti il ricorso all'eccezione d'inadempimento rischierebbe di apparire come un comportamento pretestuoso e sostanzialmente irragionevole, tenuto conto dell'equilibrio delle prestazioni dedotte nel contratto e del loro rapporto di interdipendenza.

Non si ritiene invece che, oltre ad essere oggettivamente rilevante, l'inadempimento debba altresì essere imputabile al debitore: esso deve valere come fatto oggettivo, indipendentemente dalla sua imputabilità e alla relativa colpa del debitore.

Federagenti

CISAL

- VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?
- VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?
- DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org